CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO
(Città Metropolitana di Napoli)

Provincia di Napoli
SETTORE 8 - COMANDO DI POLIZIA LOCALE

Ordinanza Dirigenziale n° **505** del **29/10/2026**

OGGETTO: **Via Gorizia – Istituzione temporanea del restringimento della carreggiata e del divieto di sosta per lavori di realizzazione di nuovo allaccio idrico, il 13 novembre 2026.**

IL DIRIGENTE

VISTA la richiesta della società Infratech Consorzio Stabile S.C.A.R.L., riferimento n. 7691/2026 del 29/10/2026, per l'istituzione del restringimento della carreggiata e di divieti di sosta in via Gorizia, in occasione della realizzazione di un nuovo allaccio idrico per conto di GORI S.p.A., ordine di intervento n. 957494648;
PRESO ATTO che la richiesta indica quale impresa esecutrice Idroambiente S.r.l. e prevede l'inizio delle lavorazioni il giorno 13/11/2026 alle ore 08:00, fino al termine delle operazioni;
VISTA l'autorizzazione allo scavo n. 162/2026 del Settore 7 – Sviluppo Sostenibile, prot. comunale n. 49918 del 29/09/2026, allegata all'istanza e riferita alla via Gorizia e all'ordine SAP 957494648;
RILEVATO che la predetta autorizzazione allo scavo reca quale richiedente l'impresa Sorgente S.r.l., mentre l'istanza viabilistica indica Infratech Consorzio Stabile S.C.A.R.L. e Idroambiente S.r.l.; **RITENUTO** pertanto necessario acquisire, prima dell'efficacia del presente provvedimento, chiarimento documentale circa i soggetti autorizzati all'esecuzione dei lavori;
CONSIDERATA la necessità di tutelare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale durante l'allestimento e lo svolgimento del cantiere, mantenendo, ove possibile, il transito sulla parte residua della carreggiata;
VISTI gli artt. 5, 7 e 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, gli artt. 30 e seguenti del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, il D.M. 10 luglio 2002 e l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

1. Per il giorno VENERDÌ 13 NOVEMBRE 2026, dalle ore 08:00 e fino al termine delle lavorazioni nella medesima giornata, in VIA GORIZIA, limitatamente all'area di cantiere da individuare sul posto in corrispondenza dell'intervento di nuovo allaccio idrico, l'istituzione del RESTRINGIMENTO TEMPORANEO DELLA CARREGGIATA.
2. Nella medesima area, per il periodo strettamente necessario alle lavorazioni, l'istituzione del DIVIETO DI SOSTA, con rimozione dei veicoli ai sensi dell'art. 159 del Codice della Strada, esclusivamente ove la rimozione risulti necessaria per l'esecuzione in sicurezza dei lavori e purché il divieto sia correttamente presegnalato nei termini di legge. Il lato e l'estensione del divieto devono essere individuati e verificati dal competente ufficio prima dell'apposizione dei segnali.

3. La circolazione dovrà essere garantita sulla porzione di carreggiata residua, se tecnicamente possibile, con regolazione mediante movieri o impianto semaforico temporaneo ove necessario, secondo le condizioni effettive e gli schemi segnaletici applicabili. Il presente provvedimento NON autorizza la chiusura totale della strada.

DISPONE

A carico dell'impresa esecutrice, sotto la responsabilità del titolare dei lavori:

• installare, mantenere e rimuovere a proprie cure e spese tutta la segnaletica temporanea e i dispositivi di delimitazione del cantiere, nel rispetto del Codice della Strada, del D.P.R. 495/1992 e del D.M. 10 luglio 2002;

• collocare i segnali di divieto di sosta almeno 48 ore prima della decorrenza, documentando data e ora dell'installazione;

• garantire in ogni fase la sicurezza di pedoni, residenti, accessi e mezzi di soccorso, nonché la visibilità dei segnali e l'eventuale illuminazione notturna del cantiere;

• osservare tutte le condizioni dell'autorizzazione allo scavo e delle ulteriori autorizzazioni necessarie, senza che la presente ordinanza le sostituisca;

• ripristinare tempestivamente la piena transitabilità e rimuovere la segnaletica non più necessaria al termine delle operazioni.

L'efficacia operativa delle limitazioni è subordinata alla verifica, da parte degli uffici competenti, della corretta individuazione del tratto e del lato interessati, nonché della corrispondenza tra il soggetto esecutore e il titolo autorizzativo allo scavo.

AVVERTE

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione o piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;
3. I trasgressori saranno soggetti alle sanzioni previste dal Codice della Strada;
4. Il Responsabile del Procedimento è il Comandante della Polizia Locale.

MANDA

A dare notizia della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune e collocazione in loco della prescritta segnaletica temporanea a cura dell'impresa esecutrice.

Il Comandante della Polizia Locale
Dott. Gennaro Parisi